

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2017/964 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio ⁽²⁾ attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC.
- (2) A norma dell'articolo 26 *quater* della decisione 2010/413/PESC, deve essere soggetto all'approvazione della commissione congiunta l'approvvigionamento dall'Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di certi beni connessi al nucleare.
- (3) A norma dell'articolo 26 *quinqüies* della decisione 2010/413/PESC, gli Stati membri che svolgono attività di fornitura, vendita o trasferimento all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese dei beni ivi menzionati devono assicurare di aver ottenuto e di essere in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di tali beni.
- (4) L'8 giugno 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/974 ⁽³⁾, che modifica la decisione 2010/413/PESC.
- (5) La decisione (PESC) 2017/974 sostituisce, all'articolo 26 *quater* della decisione 2010/413/PESC, l'obbligo di ottenere l'approvazione della commissione congiunta con l'obbligo di informare quest'ultima di qualsiasi approvvigionamento dei beni in questione. La decisione (PESC) 2017/974 modifica inoltre l'articolo 26 *quinqüies* della decisione 2010/413/PESC imponendo agli Stati membri di ottenere, prima di autorizzare qualsiasi operazione ivi menzionata, informazioni sull'utilizzo finale e sulla destinazione finale di ciascun articolo fornito.
- (6) L'attuazione delle misure richiede un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

⁽¹⁾ GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).⁽³⁾ Decisione (PESC) 2017/974 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 143).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio è così modificato:

1) All'articolo 2 *bis*, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo Stato membro interessato informa la commissione congiunta delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1, lettera e), e di tutte le autorizzazioni relative all'acquisto, all'importazione o al trasporto dall'Iran degli altri beni e tecnologie di cui al paragrafo 4, originari o meno dell'Iran.»

2) L'articolo 3 *bis* è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'autorità competente che concede un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a), garantisce che, fatta eccezione per le esportazioni temporanee, il richiedente abbia presentato la dichiarazione di uso finale di cui all'allegato II *bis* o una dichiarazione di uso finale sotto forma di documento equivalente contenente informazioni sull'uso finale e, in linea di principio, la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»

b) è inserito il seguente paragrafo 6 *bis*:

«6 *bis*. Se l'autorità competente decide di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a) in assenza di informazioni sulla destinazione di uso finale, essa può chiedere al richiedente di fornire tali informazioni in una fase successiva. Il richiedente fornisce le informazioni entro tempi ragionevoli.»

3) L'articolo 3 *quater* è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità competente che concede un'autorizzazione a norma del paragrafo 1 garantisce che, fatta eccezione per le esportazioni temporanee, il richiedente abbia presentato la dichiarazione di uso finale di cui all'allegato II *bis* o una dichiarazione di uso finale sotto forma di documento equivalente contenente informazioni sull'uso finale e, in linea di principio, la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 *bis*. Se l'autorità competente decide di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a), in assenza di informazioni sulla destinazione di uso finale, essa può chiedere al richiedente di fornire tali informazioni in una fase successiva. Il richiedente fornisce le informazioni entro tempi ragionevoli.»

4) L'articolo 3 *quinqüies* così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità competente che concede l'autorizzazione conformemente al paragrafo 1 garantisce che:

a) tutte le attività siano intraprese nel rigoroso rispetto del PACG; e

b) fatta eccezione per le esportazioni temporanee, il richiedente abbia presentato la dichiarazione di uso finale di cui all'allegato II *bis* o una dichiarazione di uso finale sotto forma di documento equivalente contenente informazioni sull'uso finale e, in linea di principio, la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 *bis*. Se l'autorità competente decide di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a), in assenza di informazioni sulla destinazione d'uso finale, essa può chiedere al richiedente di fornire tali informazioni in una fase successiva. Il richiedente fornisce le informazioni entro tempi ragionevoli.»

5) Il testo figurante nell'allegato del presente regolamento è inserito come allegato II *bis*.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

U. REINSALU
